LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 21

Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge-quadro in materia di formazione professionale
Estremi	Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-formazione-professionale/art-21-liquidazione-dell-inapli-dell-enalc-e-dell-iniasa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it